

### **Allegato parte integrante**

Prime indicazioni per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse

**OGGETTO: Prime indicazioni per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, nell'ambito della procedura di realizzazione di un'opera pubblica, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n.248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n.248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, si ritiene utile fornire di seguito le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione delle norme dettate a tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2), con riferimento agli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n.223 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153 ed è entrato in vigore il giorno stesso. La legge di conversione 4 agosto 2006, n.248 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186 ed è entrata in vigore il giorno stesso.

Il citato decreto stabilisce, per quanto qui di interesse, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Pertanto, per le professioni tecniche le tariffe professionali rimangono come punto di riferimento, facoltativo, per le stazioni appaltanti. Queste ultime possono infatti utilizzare le tariffe, ove ritenute adeguate, come criterio per la determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali.

In attesa delle modifiche al regolamento della citata lp 26/93, attualmente in corso di predisposizione, ed alla luce degli accordi intercorsi con gli Ordini ed i Collegi professionali, con i quali è stato stipulato un nuovo protocollo di intesa, si forniscono le disposizioni seguenti concernenti l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, ai sensi della l.p. 26/1993.

## **MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Con riferimento alla procedura di scelta del contraente, per gli incarichi di importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario (Euro 211.129,00.=), l'entrata in vigore del decreto in oggetto non introduce elementi di novità sostanziali per quanto attiene alla procedura di gara ad evidenza pubblica.

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria (Euro 211.129,00.=), la vigente disposizione dell'art. 20, comma 12, della l.p. 26/1993 prevede la possibilità di affidamenti diretti, senza previo confronto concorrenziale.

Si ricorda inoltre che il richiamato articolo 20 della l.p. 26/1993 impone che l'affidamento degli incarichi debba aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di norma il sovrapporsi degli incarichi.

A) Per gli incarichi di importo contrattuale non superiore a €39.700,00 (di cui all'art. 21, comma 4, l.p. 23/1990), si procede con affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, in ragione del loro modesto valore economico.

Per gli affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale di incarichi di importo contrattuale non superiore a €39.700,00 trova ancora applicazione il protocollo d'intesa di data 17 ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento, in considerazione della loro modesta entità e della necessità di provvedere celermente sulla base di criteri predeterminati. Pertanto, i preventivi di parcella allegati alle convenzioni d'incarico devono essere regolarmente assoggettati a cura e spese del professionista al visto di conformità rilasciato dal competente Ordine o Collegio professionale della Provincia di Trento.

B) Per gli incarichi di importo stimato tra €39.700,00 e €100.000,00, l'affidamento può essere disposto, sulla base dello schema di incarico predisposto dall'amministrazione:

- direttamente, previa indagine di mercato tra almeno sei soggetti. L'amministrazione può prevedere di individuare l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura: è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto sopra. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tale caso è facoltà dell'amministrazione procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta di giustificazioni.
- mediante confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla lett.C).

C) Per gli incarichi di importo superiore a €100.000,00 e comunque inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento è disposto di norma mediante confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può fare ricorso all'affidamento diretto, a prescindere dal valore economico, anche nei casi in cui sussistono evidenti ragioni di urgenza, non imputabili all'amministrazione, i casi in cui sia andato deserto un precedente confronto nonché i casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche.

Negli affidamenti di cui alle precedenti lett. B) e C) e negli affidamenti diretti di incarichi di importo superiore a €39.700,00 si applica il nuovo protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento sottoscritto in data.....

## **DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Come sopra esposto, per gli affidamenti diretti di incarichi di progettazione e direzione lavori di importo non eccedente €39.700,00 trova ancora applicazione il

protocollo d'intesa di data 17 ottobre 2003 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento.

Negli altri casi, per l'affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori la Provincia assume le tariffe professionali del D.M. 4 aprile 2001 nonché del D.M. 18 novembre 1971 e s.m., come parametro di riferimento per la determinazione del compenso.

Per quanto attiene al corrispettivo, si evidenzia l'opportunità di indicare puntualmente l'importo dei lavori a cui si riferisce la prestazione richiesta, suddiviso nelle relative categorie e classi previste dalle tariffe vigenti, utilizzate come riferimento.

Si allega l'elenco delle prestazioni connesse ed accessorie con l'indicazione se, di norma, sono o meno comprese nel compenso della prestazione principale.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Mantengono validità gli schemi convenzionali già adottati dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2756 del 30 ottobre 2003 e n. 295 del 16 febbraio 2004, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare.

Per le prestazioni professionali che comportano una valutazione preventiva dello stato dei luoghi ove verrà effettuato l'intervento, è opportuno determinare con cura la congruità del tempo concesso per la presentazione dell'offerta.

Nella richiesta di offerta ai professionisti si raccomanda di indicare con puntualità l'oggetto della prestazione, nonché le eventuali condizioni, vincoli o altro che possa interferire con la prestazione medesima. In particolare, è importante individuare gli elaborati richiesti nonché le attività connesse ed accessorie per le quali deve essere data esplicita descrizione.

Contestualmente all'avvio dell'indagine di mercato o della procedura di confronto concorrenziale, la struttura di merito provvede ad inviare un'informativa agli ordini ed ai collegi professionali (quelli di appartenenza dei soggetti invitati) recante la descrizione dell'opera e il relativo importo massimo, le singole categorie della tariffa interessate ed il relativo importo nonché le eventuali prestazioni connesse ed accessorie con indicazione se sono comprese o meno nel compenso. Questa informativa non ha alcun effetto sul procedimento di scelta del contraente, nel quale gli ordini ed i collegi professionali non sono legittimati a partecipare. Pertanto, la comunicazione ha valore solo informativo ed è effettuata in via collaborativa. In caso di segnalazione di palesi errori è opportuno che il

responsabile del procedimento operi le dovute considerazioni. I risultati della singola procedura sono comunicati agli Ordini e Collegi preinformati. Almeno una volta all'anno, la Provincia e gli ordini ed i collegi professionali si impegnano a valutare congiuntamente gli esiti degli affidamenti disposti nonché il livello di qualità raggiunto, proponendo gli eventuali correttivi.

É inoltre rilevante evidenziare che il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa impone l'obbligo di segretezza anche nell'ambito delle gare informali. Agli affidamenti in oggetto si applica infatti l'art. 13 del D.Lgs 163/2006 che si allega in calce.

## **PERIODO TRANSITORIO**

Per gli incarichi professionali relativamente ai quali sia stata assunta la determinazione di affidamento da parte del responsabile della struttura di merito prima del 4 luglio 2006, viene mantenuto l'onorario previsto al momento dell'affidamento dell'incarico, fino alla sua conclusione e liquidazione. In caso di successive integrazioni dell'incarico, le relative ulteriori prestazioni saranno calcolate in base alle stesse modalità e tariffe vigenti al momento dell'affidamento originario.

Negli altri casi in cui si è dato inizio alla procedura di affidamento dell'incarico nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto e la data di ricevimento della presente circolare, il dirigente della struttura di merito deve valutare se sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, dandone poi conto nella determinazione a contrarre. Diversamente, si deve applicare quanto espresso nella presente circolare.

Trattandosi di disposizioni di prima applicazione, ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito di approfondimenti che verranno espletati di concerto con gli Ordini professionali dopo alcuni mesi di operatività.

A tale proposito si ritiene necessario che le strutture di merito dispongano la tenuta di un idoneo archivio degli affidamenti messi in gara e concessi, di cui dovrà essere trasmessa copia al Dirigente generale.

## **D.Lgs 163/2006 - Articolo 13**

### *Accesso agli atti e divieti di divulgazione*

*(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)*

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

## **TABELLE PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE**

### **Prestazioni integrative della progettazione e previste dalla tariffa, oggetto di autonomo compenso:**

1. gli studi di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza (zone SIC);
2. le analisi geotecniche, le analisi idrologiche, le indagini idrauliche, le indagini sismiche;
3. le prestazioni in materia di sicurezza.

### **Prestazioni tariffate, oggetto di autonomo compenso:**

1. perizie geologiche-tecniche: esse rappresentano prestazioni a sé stanti che non possono essere considerate in senso stretto prestazioni accessorie, ma oggetto di autonomo e separato affidamento;
2. indagini geognostiche - geomeccaniche, comprese le trivellazioni e le prove di laboratorio: compensate secondo il tariffario predisposto dal Servizio geologico della PAT. Tali attività non sono cumulabili con le prestazioni professionali ai fini della determinazione della soglia di affidamento.
3. rilievi topografici, architettonici, ambientali, ecc.: non possono essere considerate come prestazioni accessorie, in quanto specificamente tariffate;
4. tipo di frazionamento e pratiche catastali.

### **Prestazioni accessorie non comprese nel compenso della progettazione o delle perizie geologiche-tecniche a supporto del progetto:**

1. prove di carico (verifiche e diagnosi statiche), ove si rendano necessarie in relazione alla particolare progettazione (sono in tal caso affidate come compiti preparatori e compensate a parte); resta inteso che rientra nel compenso della progettazione la parte di calcolo;
2. plastici, modelli e simili (rendering, simulazioni grafiche, simulazioni matematiche): prestazioni accessorie, che se richieste specificatamente, debbono essere compensate a parte, NON COMPRESI pertanto nel corrispettivo della progettazione;
3. analisi e indagini tecniche speciali e indagini agronomiche, biologiche, chimiche, caratterizzazione geoambientale dei terreni e dei materiali di scavo e relative relazioni; se richieste, si ritiene che il compenso debba essere concordato, NON ESSENDO COMPRESO nell'attività di progettazione;
4. prevenzione incendi, verifiche VVFF;

5. documentazione inerente l'isolamento termico ai sensi del D.lgs 192/2005;
6. certificato di regolare esecuzione.

**Prestazioni accessorie comprese nel compenso della progettazione, qualora non soggette a specifico incarico ad esse riferito:**

1. partecipazione alla commissione di valutazione dell'anomalia delle offerte (sopra la soglia comunitaria): la prestazione, essendo richiesta solo ove ne sussista la necessità, va concordata in modo specifico: si ritiene pertanto che un suo eventuale compenso potrebbe essere oggetto di contrattazione;
2. ricerche, studi, valutazioni e certificazioni: si possono distinguere due ipotesi: se si tratta di ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè ricompresa nell'intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI nelle normali prestazioni progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni particolari, al di fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli che si estendono al contesto in cui è inserito l'intervento in progettazione, dovranno essere affidati separatamente, anche come compiti preparatori ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 7;
3. apposizioni di termini, picchetti, capisaldi e simili: si ritiene che esse siano COMPRESI nel compenso professionale per i rilievi e tipi di frazionamento;
4. rilievi della rete dei servizi del sottosuolo;
5. relazioni ai sensi della L.P. 6/91 sull'inquinamento acustico: se si tratta di ricerche, studi, ecc. di natura ordinaria cioè strettamente finalizzata all'intervento in progettazione, debbono ritenersi COMPRESI nelle normali prestazioni progettuali; se, invece, si tratta di prestazioni particolari, al di fuori di quello che può considerarsi ordinario e cioè quelli che si estendono al contesto in cui è inserito l'intervento in progettazione, dovranno essere affidati separatamente;
6. relazione sull'impianto elettrico ai sensi della Legge 46/90: non è oggetto di separato compenso qualora si riferisca ad impianti non preesistenti. Fa eccezione la relazione sulle scariche atmosferiche che è oggetto di separato compenso;
7. relazioni richieste dalla LP. 1/91 in materia di "Eliminazione delle barriere architettoniche";
8. relazione per nulla osta Ispettorato Lavoro;
9. elaborazioni relative alla Commissione di Vigilanza per locali di pubblico spettacolo;
10. valutazione dei benefici e delle prestazioni offerte e dei costi di gestione;
11. certificazione del geologo incaricato sulla validità e sulla correttezza esecutiva delle indagini geognostiche – geotecniche e relative prove di

laboratorio, qualora non eseguite da imprese e/o laboratori abilitati ai sensi del decreto 14 settembre 2005 Norme tecniche per la costruzioni.